NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LE CHIESE RAPPRESENTATE DALLA TAVOLA VALDESE

# Art. 4 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese)

## Tutela penale

La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di liberta' riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.

Versione in vigore dal 28 agosto 1984, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese |
| Estremi | Legge 11 agosto 1984, n. 449 |
| Partizione | Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-le-chiese/allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola-art-4-tutela-penale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it